



COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

Servizio Corpo di Polizia Locale
Settore: Sicurezza

ORDINANZA N° <u>154</u> /2014	DATA: <u>31 MAR. 2014</u>
-------------------------------	---------------------------

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Avuto presente che in data **05/04/2014 (dalle ore 10.00 alle ore 14.00)** interesserà il territorio comunale, attraversando anche il Centro cittadino, la manifestazione automobilistica denominata **"1° RALLY STORICO CITTA' DI ADRIA"** organizzata dall'**Associazione Sportiva Dilettantistica "DELTA SPORT"** con Sede in Via Macello Nuovo n. 12/A ad Adria (RO);

Visto che il percorso lungo il quale si svilupperà la manifestazione - nel Centro di Rovigo - sarà **Corso del Popolo, Piazza Matteotti, Corso del Popolo, Piazza Repubblica, Via Umberto I;**

Appurato che le autovetture partecipanti alla Manifestazione effettueranno una sosta in Piazza Matteotti nella fascia oraria 10.00 – 14.00;

Ritenuto opportuno disciplinare la circolazione stradale al fine di garantire la necessaria sicurezza;

Visto il D. Lgs n° 285/1992 Nuovo Codice della Strada ed in particolare l'art. 9 comma 6 quater;

Visto il Regolamento D.P.R. n° 495/1992;

ORDINA,

per le motivazioni in premessa, la seguente disciplina della circolazione stradale:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ad eccezione dei veicoli autorizzati nell'ambito della manifestazione e dei partecipanti alla manifestazione stessa) DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00 DEL 05/04/2014 in PIAZZA MATTEOTTI e nel tratto di CORSO DEL POPOLO compreso fra VICOLO SAN ROCCO e VIA MINELLI;

- nel contempo, l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO con deviazione del TPL (Trasporto Pubblico di Linea) sulla ZTL di Corso del Popolo;

il tutto sotto l'osservanza, da parte degli organizzatori della gara delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere transennato il tratto di marciapiede (su ambo i lati) del tratto di Corso del Popolo da Piazza Matteotti fino all'incrocio denominato "nazionale";
- dovrà essere rispettato il Codice della Strada su tutto il percorso interessato alla manifestazione;
- altresì, organizzazione dovrà garantire la sicurezza del percorso di gara;
- tutti i veicoli dovranno essere autorizzati all'accesso nella Z.T.L.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che - avverso alla presente Ordinanza - chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione. In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 45/1992. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, è - inoltre - possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente Ordinanza che sarà inserita nella raccolta delle Ordinanze in materia di Circolazione stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. Si avvisa che responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il Vice Comandante della Polizia Locale.

Dalla Residenza Comunale addì **31 MAR. 2014**



PER IL DIRIGENTE
IL VICE COMANDANTE
CIRRIANI ARNOLDO

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA SPORT
- Comando Polizia Locale

ADRIA (RO)
SEDE